



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2025, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

██████████, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- della determinazione n. M_D AB05933 REG2024 0705728 di protocollo del 5 dicembre 2024 (pubblicata il 10 dicembre 2024) e dell'elenco in essa contenuto, con la quale il Vice Direttore generale della Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa (d'ora in avanti anche solo PERSOMIL) ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei, di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera a), punto n. 1, del bando del concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 7° corso superiore di qualificazione (2024-2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non annovera tra i vincitori di concorso anche l'odierno ricorrente;

- del punto n. 3), lettera b), dell'allegato B al bando del concorso per l'ammissione al 7° corso superiore di qualificazione (2024-2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri (indetto con Decreto Dirigenziale n. 365740 emanato da PERSOMIL il 19 giugno 2024), nella parte in cui, ai fini della valutazione della «durata e qualità del servizio prestato», considera quale documentazione caratteristica utile soltanto quella recante la qualifica finale di «“eccellente”», «“superiore alla media” o ... giudizio corrispondente» e non anche la documentazione caratteristica priva di qualifica finale;

- dell'annesso 1 all'allegato B al bando del concorso per l'ammissione al 7° corso superiore di qualificazione (2024-2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri (indetto con Decreto Dirigenziale n. 365740 emanato da PERSOMIL il 19 giugno 2024), nella parte in cui non annovera nella «documentazione caratteristica» utile ai fini della valutazione della «durata e qualità del servizio prestato» dai concorrenti, anche i c.d. “rapporti informativi”;

- del verbale n. 8 del 22 agosto 2024 della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 7° corso superiore di qualificazione (2024-2025) di complessivi 201 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui [punto n. 4) del 3° alinea], «in riferimento all'annesso 1 degli allegati B e C» al bando, ed ai fini della valutazione della «durata e qualità del servizio prestato» dai concorrenti, prevede che «per i rapporti informativi ... la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato»;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, sulla base del tenore delle formulate censure – volte a contestare i criteri di valutazione posti dalla *lex specialis* della procedura selettiva *de qua* (inerente al concorso interno, per titoli ed esami, in epigrafe individuato) in relazione alle pregresse esperienze professionali per quanto concerne, in particolare, la “*durata e qualità del servizio prestato*” e nella specie involgenti questioni richiedenti un’approfondita trattazione propria della fase di merito – che le esigenze cautelari di parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione della trattazione nel merito del ricorso;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta istanza cautelare nei soli limiti dell’articolo 55, comma 10, c.p.a., e per l’effetto di disporre la fissazione dell’udienza pubblica alla data del 9 luglio 2025 ai fini della trattazione di merito;

Rilevato che il proposto gravame risulta altresì rivolto avverso la graduatoria finale di merito (nel cui contesto l’odierno ricorrente si è collocato in posizione di idoneo non vincitore) e che la relativa notifica risulta allo stato effettuata soltanto nei confronti di uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.,
Ritenuto che la notificazione dovrà avvenire – ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.,
nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy – mediante
pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, della presente
ordinanza e del ricorso, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati
(corrispondenti ai nominativi dei candidati presenti nella graduatoria finale);

Ritenuto al riguardo che parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e
comunque entro il termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della
comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a
mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa
copia informatica dei suindicati atti da pubblicare (inclusa la presente ordinanza);

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e
non oltre quindici giorni dalla richiesta, rilasciando altresì al ricorrente apposita
attestazione in ordine all'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche
l'attestato rilasciato dalla medesima Amministrazione, dovrà essere depositata in
giudizio, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta
pubblicazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie
l'istanza cautelare nei limiti di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e per l'effetto
dispone la fissazione, per la trattazione di merito, dell'udienza pubblica del 9 luglio
2025, ore di rito.

Dispone altresì l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui
in motivazione.

Spese della presente fase compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.